



Servizio Ambiente Scarichi
Rifiuti Bonifiche e Discariche
telefono: 0323 4950252 - fax: 0323 4950237
e-mail: protocollo@cert.provincia.verbania.it

Verbania, 16/11/2023

Prot. n. 20803

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
SICUREZZA ENERGETICA**

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI
AMBIENTALI

DIVISIONE II – RISCHIO RILEVANTE E
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

Via Cristoforo Colombo, 44 – Roma (RM)

VA-2@mase.gov.it

VA@pec.mite.gov.it

oggetto:

RIESAME PER MODIFICA PER OTTEMPERANZA PRESCRIZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) RILASCIATA CON DM 304 27/07/2021 ALLA HYDROCHEM ITALIA S.R.L. SITA NEL COMUNE DI PIEVE VERGONTE - PROCEDIMENTO ID 123/13166

Parere per la seduta della Conferenza di Servizi sincrona del 16 Novembre 2023

Considerata la nota prot. n. 165705 del 16/10/2023, ns. prot. n. 18661 del 17/10/2023, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha convocato la Conferenza di Servizi per il procedimento in oggetto, si esprime quanto segue.

Qualifica giuridica del residuo altobollenti clorurati

Il Decreto 13 Ottobre 2016, n. 264 "Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti" all'art. 2 definisce:

- a) *prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nell'ambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. [...]*
- b) *residuo di produzione (di seguito <<residuo>>): ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto*
- c) *sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dell'articolo 184-bis del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152.*

La Società Hydrochem Italia S.r.l. ha finora smaltito i composti cloroorganici, la cui gestione è al centro della modifica in oggetto, all'estero come rifiuti pericolosi codice EER 07.01.07* in quanto, come dichiarato dalla medesima Società nell'ambito delle interlocuzioni avute con il Gruppo Istruttore, i suddetti composti non hanno un valore economico rilevante e non è individuato un loro utilizzo legale (in particolare, in relazione al caso in esame, in quanto non compresi nella lista delle sostanze combustibili di cui all'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.); tali residui di produzione non sono pertanto qualificabili come prodotti.

L'unica ipotesi possibile per far sì che tali altobollenti clorurati, confermati residui ai sensi della sopra richiamata lettera b dell'art. 2 del Decreto 14 Ottobre 2016, n. 264, non ricadano nella disciplina dei rifiuti è quella di valutare se siano definibili sottoprodotti.

La qualifica di un residuo come sottoprodotto è tuttavia subordinata al rispetto delle quattro condizioni imposte dall'art. 184-bis del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ovvero:

- a) *la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;*
- b) *è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;*

- c) *la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;*
- d) *l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.*

Se le prime tre condizioni effettivamente si potrebbero in senso ampio considerare verificate, lo stesso non si può assolutamente dire per la quarta, per le motivazioni di seguito riportate.

La "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto ministeriale 13 Ottobre 2016, n. 264", in particolare al capitolo 6 *Dimostrazione della natura di sottoprodotto*, paragrafo 6.5 *Legalità dell'utilizzo*, relativamente alla dimostrazione della sussistenza della condizione riportata nell'art. 184-bis, c.1, lett. d, distingue tra due possibili casistiche: la prima prevede la presenza di una normativa di riferimento che definisce modalità e requisiti di impiego per un dato utilizzo della sostanza o dell'oggetto, la seconda l'assenza di una normativa *ad hoc*.

Nel caso in esame, gli altobollenti clorurati vengono sottoposti ad un processo di combustione all'interno dell'ossidatore termico con recupero del calore prodotto e risparmio di metano, fungendo pertanto da **combustibili**.

L'utilizzo dei combustibili è regolato dal Titolo III della Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. Si ricade pertanto nella prima fattispecie identificata dalla sopracitata Circolare, ovvero l'esistenza di una normativa di riferimento che definisce le modalità e i requisiti di impiego di una sostanza. L'art. 293 del medesimo Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recita:

*"Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta, inclusi gli impianti termici civili di potenza termica inferiore al valore di soglia, possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall'Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. I materiali e le sostanze elencati nell'allegato X alla parte quinta del presente decreto non possono essere utilizzati come combustibili ai sensi del presente titolo se costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto. **È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all'allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto.**"*

Nell'Allegato X alla Parte Quinta del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non è contemplato l'utilizzo come combustibili di composti organici provenienti dall'industria chimica (tali sono gli altobollenti clorurati). Pertanto, come normato dal sopra riportato art. 293, **la combustione di tali materiali e sostanze non conformi all'Allegato X è soggetta alla normativa rifiuti**.

Né vale in tale ambito il criterio di "somiglianza". Chiara è infatti la nota del Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 135189 del 31/10/2022 di risposta all'interpello della Provincia di Vercelli:

*"Per effetto del preciso tenore di tale norma (art. 293 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. n.d.r.), **all'elenco dei combustibili previsto nell'Allegato X alla parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 deve essere attribuita una natura tassativa**, potendosi pertanto utilizzare, negli impianti in esame (impianti termici industriali n.d.r.), soltanto i materiali previsti nell'allegato.*

*In questo quadro, **un materiale che ha una serie di caratteristiche simili ad un combustibile in allegato X ma che se ne differenzia per altri aspetti (provenienza, modalità di produzione, sostanze presenti ecc.) e che pertanto non può considerarsi incluso nell'allegato X non è, ai sensi della legge, utilizzabile come combustibile negli impianti in esame.**"*

Si evidenzia peraltro, ragionando per assurdo, che anche nell'ipotesi di considerare gli altobollenti clorurati non come sottoprodotti o rifiuti ma come prodotti, si arriverebbe comunque al paradosso di non poterli utilizzare come combustibili in quanto non conformi all'Allegato X.

Per quanto sopra esposto, la condizione riportata all'art. 184-bis, c.1, lett. d, non risulta soddisfatta, qualificando quindi necessariamente gli altobollenti clorurati come **rifiuti pericolosi** (codice EER 07.01.07*). Tale qualifica di rifiuti consegue all'obbligo di disfarsene non essendo possibile, come dimostrato, attribuire a tali sostanze la qualifica di prodotto o di sottoprodotto.

In conclusione, alla luce della disamina normativa sopra riportata, si ritiene che la termodistruzione degli altobollenti clorurati proposta dalla Società Hydrochem Italia S.r.l. non possa essere vista come il riutilizzo di un sottoprodotto per il recupero di energia e materia, ma come un'**attività di smaltimento di rifiuti pericolosi mediante incenerimento** (D10) e come tale debba necessariamente essere autorizzata ai sensi del Titolo III-bis della Parte IV del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i. nell'ambito dell'AIA. L'attività di incenerimento sarebbe peraltro gestita nel termocombustore quale impianto ad uso promiscuo (ossidazione termica per l'abbattimento dei composti organici volatili generati dallo stabilimento e incenerimento di rifiuti costituiti da altobollenti clorurati).

Si sottolinea peraltro che l'inquadramento proposto trova riscontro nella BAT 10 della Decisione di esecuzione (UE) 2017/2117 del 21 Novembre 2017 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi, il cui campo di applicazione è, appunto, la fabbricazione di prodotti chimici organici di cui all'Allegato I, sezione 4.1 della Direttiva 2010/75/UE (pertinente per l'installazione oggetto di modifica):

BAT 10: al fine di ridurre le emissioni convogliate di composti organici nell'atmosfera, la BAT consiste nell'utilizzare una o una combinazione delle tecniche indicate di seguito.

Tecnica		Descrizione	Applicabilità
[...]		[...]	[...]
e.	Ossidatore termico	Cfr. la sezione 12.1 Anziché un ossidatore termico, è possibile usare un inceneritore per il trattamento combinato di rifiuti liquidi e scarichi gassosi	Generalmente applicabile

ove per ossidatore termico si intende (Sezione 12.1 della Decisione di esecuzione UE 2017/2117):

Ossidatore termico: Apparecchiatura di abbattimento delle emissioni che ossida i composti combustibili presenti in un flusso di gas di processo o di scarichi gassosi riscaldando il flusso con aria o ossigeno al di sopra del suo punto di autoaccensione, in una camera di combustione, e mantenendolo ad un'alta temperatura per il tempo sufficiente a completare la sua combustione in biossido di carbonio e acqua.

Si evidenzia che l'**attività di incenerimento** di cui sopra **non può essere classificata quale attività di recupero di energia**, ma appunto quale attività di smaltimento D10, il cui specifico quadro emissivo deve essere coerente con gli allegati al Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. L'attività di recupero di energia R1 da rifiuti tramite incenerimento è infatti prevista esclusivamente per i rifiuti urbani nel caso il processo raggiunga un'efficienza energetica del 60/65%, quale eccezione alla norma, nonché nei limitati casi previsti dal D.M. 05/02/1998 per il recupero di energia da rifiuti non pericolosi, non riscontrandosi tale inquadramento normativo per l'incenerimento di rifiuti speciali pericolosi (in particolare per quelli in esame) che, pertanto, resta classificato quale attività di smaltimento D10, indipendentemente dal potere calorifico dei rifiuti smaltiti e dalla relativa efficienza di processo.

In relazione a quanto sopra espresso si evidenzia altresì che **il serbatoio del volume di 50 mc** destinato a garantire la continuità dell'alimentazione del rifiuto speciale pericoloso costituito da altobollenti clorurati codice EER 07.01.07* al termocombustore **costituisce elemento integrante del medesimo inceneritore** da autorizzare ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nell'ambito dell'AIA.

Qualifica giuridica della soluzione acquosa di HCl

L'impianto di incenerimento dei rifiuti speciali pericolosi codice EER 07.01.07* sopra argomentato produce un flusso di emissioni gassose che deve essere necessariamente depurato per la sua immissione in atmosfera.

Nel caso in esame tale depurazione dei fumi avviene in una torre di lavaggio che genera una soluzione acquosa di HCl in conseguenza del Cl contenuto nei residui altobollenti termodistrutti. Tale impianto di trattamento degli effluenti gassosi non può in alcun modo essere considerato, proprio per sua natura, parte di un processo

produttivo volto ad ottenere deliberatamente un materiale o una sostanza quale risultato di una scelta tecnica, in quanto non può che essere parte dell'impianto di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi codice EER 07.01.07*. Pertanto **da tale processo depurativo non può essere generato alcun prodotto o sottoprodotto, ma esclusivamente un rifiuto.**

L'eventuale recupero del rifiuto costituito dalla soluzione acquosa di HCl deve essere necessariamente oggetto di accurata valutazione nell'ambito di specifica procedura End of Waste caso per caso (a verifica della sussistenza dei requisiti tecnici e del rispetto degli standard propri dei prodotti da parte di detta soluzione) durante la quale andrà acquisito il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

Richiamando quanto sopra, la modifica in progetto deve essere considerato come un inceneritore di rifiuti pericolosi (D10).

L'operazione di smaltimento D10 ricade alla lettera m dell'Allegato III alla Parte II del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ovvero tra i progetti da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale di competenza Regionale:

- m) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10, D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152*

Si ritiene pertanto **non solo necessario ma obbligatorio sottoporre il sopracitato inceneritore di rifiuti pericolosi alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale**, evidenziando che, a norma dell'art. 29 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e s.m.i., i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

Vista la prossimità dell'impianto in oggetto alla Zona di Protezione Speciale del Fiume Toce (ZPS Fiume Toce), si ritiene altresì necessario venga effettuata una verifica con la competente autorità in materia relativamente alla necessità o meno di assoggettare la modifica (realizzazione di un inceneritore di rifiuti pericolosi) anche alla procedura di **Valutazione di Incidenza Ambientale** (integrata nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale sopra richiamata).

Ottemperanza alla prescrizione

La prescrizione 4 al Paragrafo 11.9 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM 304 del 27/07/2021, con il quale è stata rilasciata l'AIA in oggetto, imponeva la presentazione di un Programma di misure per incrementare la prevenzione e l'avvio a riciclo o recupero di materia dei rifiuti prodotti.

Non è possibile considerare la modifica proposta come una misura di prevenzione, la quale presupporrebbe una riduzione della quantità di rifiuti prodotti dall'impianto. Infatti per quanto esplicitato nel primo capitolo del presente parere "*Qualifica giuridica del residuo altobollenti clorurati*" il quantitativo di rifiuti prodotti rimane lo stesso, in quanto il **residuo altobollenti clorurati mantiene lo status giuridico di rifiuto**. L'unica differenza rispetto al passato sarebbe uno smaltimento *in loco* dei medesimi e non un conferimento ad impianti terzi.

Allo stesso modo, **si ritiene non sia corretto parlare di avvio a recupero di materia o a riciclo dei rifiuti** in questione in quanto l'attività effettuata si configura a tutti gli effetti come un'operazione di smaltimento (incenerimento a terra D10).

Come argomentato in precedenza, anche la soluzione acquosa di HCl generata dall'impianto di abbattimento delle emissioni in atmosfera dell'inceneritore non potrà essere considerata come un prodotto o un sottoprodotto, ma un rifiuto, proprio perché giuridicamente un impianto di smaltimento di rifiuti non può essere considerato parte di un processo produttivo per ottenere deliberatamente un materiale o una sostanza quale risultato di una scelta tecnica.

In esito a quanto sopra non si ravvisano gli elementi per considerare la modifica così come attualmente proposta dal Gestore quale ottemperanza alla richiamata prescrizione.

Quadro emissivo

Il quadro emissivo riportato nel Parere Istruttorio Conclusivo elaborato dal Gruppo Istruttore non è conforme per alcuni aspetti a quello imposto dalla Normativa per gli inceneritori di rifiuti (Allegato I al Titolo III-bis alla Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152).

Per quanto sopra motivato, la Provincia del Verbano Cusio Ossola esprime PARERE NEGATIVO all'approvazione del riesame dell'AIA per la modifica in oggetto; gli aspetti critici rilevati si possono sintetizzare come segue:

- i residui organo-clorurati inviati al termocombustore (TCB) costituiscono rifiuti speciali pericolosi codice EER 07.01.07* in quanto non possono essere classificati quali prodotti, né tantomeno quali sottoprodotti combustibili, poiché non compresi nell'elenco di cui all'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- l'attività svolta dal suddetto TCB costituisce pertanto attività di smaltimento dei suddetti rifiuti speciali pericolosi mediante incenerimento D10 (comprensiva del propedeutico stoccaggio in serbatoio), da autorizzare in ambito AIA ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., previo espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e di eventuale Valutazione di Incidenza Ambientale;
- l'attività di incenerimento di cui sopra non può essere classificata quale attività di recupero di energia, ma appunto quale attività di smaltimento D10, il cui specifico quadro emissivo deve essere coerente con gli allegati al Titolo III-bis alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la soluzione acquosa di HCl generata dall'attività di depurazione dei fumi dell'inceneritore costituisce rifiuto speciale, il cui recupero può eventualmente avvenire solo con lo sviluppo di specifica procedura End of Waste caso per caso;
- in esito a quanto sopra non si ravvisano gli elementi per considerare la modifica così come attualmente proposta dal Gestore quale ottemperanza alla prescrizione 4 al Paragrafo 11.9 del Parere Istruttorio Conclusivo allegato al DM 304 del 27/07/2021.

Si evidenzia che il Rappresentante della Provincia ha già espresso nell'ambito dei lavori del Gruppo Istruttore IPPC il suo motivato dissenso al Parere Istruttorio Conclusivo allegato alla sopracitata nota prot. 165705 del 16/10/2023, nonché nella versione aggiornata del medesimo in esito alle osservazioni formulate dalla Società, esplicitando ed argomentando tutti gli aspetti riportati nel presente parere.

Si evidenzia altresì che, ai sensi dell'art. 14-ter, c. 3 della L. 241/1990 e s.m.i., ai fini del superamento del presente parere negativo è necessario sia presentata da parte della Società Hydrochem Italia S.r.l. adeguata e completa istanza di autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel contesto di istanza di riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi codice EER 07.01.07* in questione mediante incenerimento D10, con eventuale contestuale recupero dei rifiuti costituiti da soluzione acquosa di HCl derivanti dal processo di depurazione degli effluenti gassosi generati dall'attività dell'inceneritore mediante sviluppo di processo End of Waste caso per caso, fatto salvo l'assoggettamento dell'impianto in questione alla procedura di VIA e di eventuale VINCA.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
Ing. Claudio Giannoni
sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all'Ufficio AIA provinciale (tel. 0323 4950304)